



Federazione Lavoratori della Conoscenza
CGIL Campania

Al Direttore Area Edilizia scolastica
Provincia di Napoli
Dott. Antonio De Paolis
e p. c. Ai Dirigenti scolastici
della regione Campania

Napoli, 4 dicembre 2009
Prot.n. 212/2009

Oggetto: adempimenti documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

In relazione alla comunicazione inviata alle scuole dal coordinamento *Area edilizia scolastica* della provincia di Napoli, prot. 6009 del 19/11/09 nella quale si afferma che esiste una determinazione dell'autorità di vigilanza che individua il D.S. quale committente e quindi, conseguentemente, quale redattore del DUVRI, intendiamo segnalare che non esiste alcuna determinazione *dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP.* nella quale si individui il dirigente scolastico quale committente. L'unico atto conosciuto che tratta la questione è la Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006.

In essa, in riferimento al ruolo del dirigente scolastico, si dice: "*Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio*". Mai si può evincere da quanto riportato che il dirigente scolastico è individuato quale committente

facendogli precipitare addosso i conseguenti oneri. La nota denota anche una certa confusione circa il merito della questione rischi interferenti, in quanto il DUVRI è un documento specifico che in relazione ad un determinato intervento assume una particolare veste; non esiste un DUVRI generale che chicchessia e tantomeno una scuola possa formulare e inviare alla provincia e buono per qualsivoglia intervento: i rischi da interferenza dipendono dal tipo di lavorazione posto in essere. La procedura indicata nella nota va pertanto esattamente rovesciata : l'ente redige il DUVRI e il dirigente scolastico lo integrerà , solo così sarà rispettata la lettera del comma 3 ter dell'art. 26, D. Lgs 81/08 coordinato al D.Lgs 106/09, appresso riportato:

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

La scrivente O.S. invita il Direttore in indirizzo a riconsiderare quanto riportato nella sua nota, correggendola così come sopra evidenziato.

**Il Segretario Generale
Flc Cgil Campania
G. Vassallo**

**Il Referente regionale FLC
per la sicurezza sul lavoro
G. Donnarumma**